Reforming.it RN 5 Marzo 2015

Casse Previdenziali dei Professionisti e Legge di Stabilità 2015 -Una proposta

di Nicola C. Salerno

La Legge di Stabilità 2015 interviene sulla fiscalità delle Casse previdenziali per i liberi professionisti (le "Casse", il primo pilastro dei liberi professionisti) e della previdenza complementare (fondi pensione e contratti assicurativi a finalità pensionistica). Le misure sono ai commi 91-94 dell'articolo unico.

Sui redditi di natura finanziaria delle Casse è riconosciuto un credito di imposta pari al 6%, a condizione che tali redditi siano (re)investiti in attività a medio-lungo termine individuate con apposito decreto da emanarsi a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il credito di imposta ha la finalità di mantenere l'imposizione al 20%, ma solo a condizione che si rispetti la destinazione qualificata indicata dal Ministero. In caso contrario, l'aliquota è del 26%. Altri dettagli sono in appendice, dove si riporta il testo integrale dei commi 91-94 della Legge di Stabilità 2015.

Una modifica equivalente riguarda la previdenza complementare. Sul risultato netto di gestione è riconosciuto un credito di imposta pari al 9%, a condizione che un ammontare equivalente sia (re)investito in attività a medio-lungo termine individuate con apposito decreto da emanarsi a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il credito di imposta ha la finalità di applicare un'aliquota impositiva dell'11%, ma solo a condizione che si rispetti la destinazione qualificata indicata dal Ministero. In caso contrario, l'aliquota passa al 20%.

Per inciso, nella stessa Legge di Stabilità, l'imposizione sulle rivalutazioni del Tfr viene innalzata dall'11% al 17%.

Obiettivo dei commi 91-94 è quello di creare incentivi per le Casse e per le forme di previdenza complementare a investire in attività di medio-lungo termine che possano sostenere la crescita economica dell'Italia. Nel contempo è reso meno conveniente il tradizionale Tfr (anche perché si apre al passaggio in busta paga degli accantonamenti futuri).

Le Casse, che già altre volte hanno lamentato una disparità di trattamento rispetto agli strumenti di previdenza complementare, si sono espresse in maniera fortemente critica. Se si rispettano (su base volontaria) le indicazioni del Ministero, l'imposizione sui rendimenti è di 9 p.p. più alta nelle Casse. Se invece la politica di investimento si discosta dalle indicazioni ministeriali, la differenza è di 6 p.p.. Tra l'altro è presumibile che le attività finanziarie qualificate consistano soprattutto in titoli mobiliari (azioni, obbligazioni), così richiedendo un cambiamento significativo nella composizione del patrimonio delle Casse, in cui la componente immobiliare è stata storicamente sempre importante.

L'atteggiamento critico delle Casse è in parte giustificato: rendimenti di investimenti che hanno la medesima finalità (previdenziale) saranno trattati diversamente a seconda del gestore (Cassa, strumento complementare, Tfr) e a seconda che rientrino o meno nell'elenco del Ministero.

Da un altro punto di vista, tuttavia, le Casse son parte del primo pilastro pensionistico, mentre fondi pensione e contratti assicurativi a finalità pensionistica costituiscono il pilastro complementare. Il diverso trattamento tra le Casse e gli strumenti complementari trova corrispondenza nel diverso trattamento tra le pensioni Inps del primo pilastro e gli stessi strumenti complementari. Il trattamento di favore per il pilastro complementare è necessario per incentivare l'adesione dei lavoratori/professionisti e ribilanciare il criterio di finanziamento delle pensioni e del welfare che oggi in Italia si affida troppo al pay-as-you-go e poco all'accumulazione reale. Dietro il trattamento di favore non c'è solo la "ricompensa" per il cittadino che provvede da solo e volontariamente a prepararsi redditi adeguati per la vecchiaia, ma anche il riconoscimento che la scelta individuale permette un ridisegno sistemico utile a tutti.

La gestione patrimoniale delle Casse potrebbe trovare un forte slancio se il trattamento fiscale degli investimenti fosse quello, più conveniente, dei fondi pensione. La convenienza non si misura solo nella fase di investimento dei capitali (aliquota sui rendimenti), ma anche in quella di erogazione delle prestazioni (molto conveniente per i fondi pensione, soprattutto dopo una storia contributiva lunga). Ma come si potrebbe giustificare una tale equiparazione? Le Casse potrebbero assumere il nuovo ruolo di organizzare la previdenza complementare dei liberi professionisti, di fatto divenendo sponsor dei fondi pensione delle categorie di riferimento, secondo la normativa operativa e fiscale attualmente in vigore. Se questa idea è percorribile, si deve ricostruire attorno a essa la nuova funzione della pensione del primo pilastro per i liberi professionisti (i.e. la nuova combinazione di primo e secondo pilastro).

Una ipotesi potrebbe prevedere:

- 1. Una parte dell'aliquota contributiva pensionistica viene versata al primo pilastro, seguendo le regole generali che riguardano il primo pilastro, sia in termini di requisiti minimi di maturazione e accesso ai benefici sia in termini di calcolo delle prestazioni. La modifica riguarderebbe solo i contributi futuri (non quelli già versati) per i quali, come già avviene per gli iscritti all'Inps, troverebbe applicazione il criterio di calcolo contributivo nozionale (il cosiddetto "Dini");
- 2. Non necessariamente la nuova contribuzione al primo pilastro dovrebbe esser convogliata all'Inps. Le Casse potrebbero rimanere gestori del primo pilastro per i professionisti, ma a condizione di separare contabilmente e giuridicamente questa funzione dall'altra riguardante il secondo pilastro (cfr. infra);
- 3. L'aliquota di contribuzione al primo pilastro potrebbe esser fissata in prossimità del livello cui, auspicabilmente, dovrebbe convergere in futuro per tutto il sistema pensionistico pubblico. Per i professionisti si potrebbe prevedere qualche punto percentuale in meno, nella misura in cui essi possono prolungare la loro attività anche oltre l'età statutaria prevista dalle regole generali del primo pilastro. L'aliquota potrebbe essere compresa nell'intervallo 15-20% applicato ai redditi professionali lordi (con piena deducibilità dei contributi dalla base imponibile fiscale);

- 4. Sul fronte del pilastro privato, per omogeneizzare i trattamenti fiscali delle fonti contributive a quelle dei lavoratori dipendenti, si potrebbe prevedere che una percentuale del reddito lordo dei professionisti pari all'incidenza del Tfr sul reddito lordo da lavoro (il 7,41%) venga esentata dall'imposizione sui redditi e dalla contribuzione al primo pilastro pensionistico, a condizione di essere dedicata al finanziamento del fondo pensione organizzato dalla Cassa di riferimento;
- 5. Nel comparto del lavoro dipendente regolare, una quota pari a 0,5 punti percentuali di quel 7,41% del reddito lordo, che è l'accantonamento annuale al Tfr, diviene contribuzione al sistema pensionistico pubblico, di modo che è il 6,91% del reddito lordo a divenire effettivamente disponibile per il finanziamento della previdenza complementare. Per i professionisti si potrebbe prevedere la stessa cosa, con lo 0,5% del reddito lordo professionale che diviene parte dell'aliquota contributiva al primo pilastro pensionistico (i.e. parte di quel 15-20% di cui al precedente punto 3.);
- 6. Nel complesso, la singola Cassa raccoglierebbe il 15-20% dei redditi professionali lordi da incanalare nel primo pilastro secondo le regole correnti del primo pilastro, e circa il 7% da incanalare nel fondo pensione promosso dalla stessa Cassa secondo la corrente normativa sulla previdenza complementare. Quest'ultima percentuale potrebbe essere volontariamente incrementata con contributi addizionali dei professionisti iscritti al fondo.

Si tratta solo dei termini generali di una bozza di proposta, tutta ancora da investigare non solo nella disponibilità dei diretti interessati (le Casse e i professionisti) ma anche nella praticabilità legislativa e nella definizione del percorso di transizione e del funzionamento a regime.

Il nuovo fondo pensione promosso dalla singola Cassa comincerebbe a raccogliere ex-novo i contributi e a investirli come avviene per gli altri fondi pensione già operanti. I nuovi contributi al primo pilastro e il patrimonio già esistente della Cassa continuerebbero a finanziare le pensioni già in erogazione e via via le nuove pensioni del primo pilastro che matureranno con la nuova aliquota e con il criterio di calcolo contributivo ad accumulazione nozionale. Come parte del disegno della transizione potrebbe essere considerato un ridimensionamento degli asset oggi esistenti a sostegno del primo pilastro, e una loro iscrizione, almeno in parte, nel patrimonio del fondo pensione, anche per poter beneficiare della fiscalità di vantaggio nella fase di accumulazione e di accesso ai benefici.

La tematica è complessa sotto più profili (normativo, fiscale, contabile, attuariale, etc.), ma rifletterci adesso può esser molto utile, e non solo perché la fiscalità è stata modificata dalla Legge di Stabilità e si va alla ricerca di strumenti idonei a rinforzare la capitalizzazione a livello Paese; ma anche perché, se si sceglie di far progredire l'assetto multipilastro delle pensioni per ribilanciare pay-as-you-go e accumulazione reale nell'aggregato Paese, la collaborazione delle Casse dei professionisti è tassello fondamentale.

C'è anche da dire che, di pari passo con le trasformazioni del mondo del lavoro, ci si può attendere un aumento della casistica in cui fasi di carriera da lavoro dipendente si inframmezzeranno con, o addirittura sovrapporranno a, fasi da attività da libero professionista. Adottare regole omogenee per tutto il primo pilastro e criteri di calcolo trasparenti e neutrali sul piano finanziario-attuariale (come i "Dini"), permetterebbe di trattare nella maniera migliore le richieste di ricongiunzione/totalizzazione dei contributi, per premettere ai professionisti di veder valorizzata la loro storia contributiva senza subire

perdite/decurtazioni.

La sfera di autonomia e le capacità organizzative e gestionali delle Casse potrebbero trovare un nuovo ambito cui applicarsi, quello di promuovere fondi pensione per i loro professionisti, valorizzando al massimo gli spazi decisionali all'interno della normativa per ritagliare il più possibile l'offerta sui bisogni e sui desideri della loro platea di riferimento. All'interno di questo ruolo, sarebbe anche possibile ipotizzare una volontaria collaborazione tra Casse (o tra le Casse più simili in termini di caratteristiche delle platee di riferimento) per la creazione di un fondo pensione comune, in grado di beneficiare di economie di scala/scopo, di fare ampia diversificazione di portafoglio, e dotato di massa critica per strutturare polizze assicurative collettive da collegare al fondo per la copertura di rischi degli aderenti (per esempio, eventi invalidanti/inabilitanti o grandi rischi sanitari).

Pur sintetica, descrittiva e con tanti aspetti tecnici da approfondire, questa RN desidera lanciare una proposta al dibattito: la pensione del primo pilastro dei liberi professionisti potrebbe uniformarsi alle regole generali del primo pilastro, e la Casse diventare, per i loro iscritti, lo sponsor di fondi pensione con accesso alla fiscalità di favore dei fondi pensione. Tra i tanti aspetti da definire, c'è anche quello di individuare le aliquote di contribuzione in conto primo pilastro e in conto fondo pensione. Per la prima si potrebbe ipotizzare un intervallo 15-20% del reddito professionale lordo. Per la seconda si potrebbe ipotizzare che, come avviene per il Tfr devolvibile al fondo pensione nel comparto del lavoro dipendente, il 6,41% del reddito professionale lordo venga esentato da imposizione e contribuzione al primo pilastro se utilizzato per finanziare il fondo pensione.

La convenienza per le Casse consisterebbe nella possibilità di avvalersi della fiscalità dei fondi pensione, molto vantaggiosa rispetto all'attuale trattamento degli investimenti delle Casse e delle pensioni che ne scaturiscono per i liberi professionisti. Se le Casse accettassero questa trasformazione e questa "sfida", diventerebbero attive protagoniste di quel ribilanciamento tra finanziamento pay-as-you-go e finanziamento tramite accumulazione reale di cui il sistema pensionistico e di welfare italiano ha bisogno. Tra l'altro, se la scelta dell'aliquota di contribuzione al primo pilastro di posizionasse prossima al 15%, la riforma potrebbe essere vista nel complesso anche come una forma di opting-out dal primo pilastro verso il secondo.

Ncs www.reforming.it e-mail: <u>nicola.salerno@tin.it</u> twitter: <u>nicolacsalerno</u> +39 347 - 90.23.927

Reforming.it RN 5 Marzo 2015

Comma 91.

A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Comma 92.

A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del presente articolo. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Comma 93.

Con il decreto di cui al comma 91 sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 94 e del relativo monitoraggio.

Comma 94.

Per l'attuazione dei commi da 91. a 93. è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.